



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI
DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 843/2023 Prot n. 125415 del 08/06/2023

Entrata in vigore 08 giugno 2023

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PROGRAMMAZIONE DEL RECLUTAMENTO E PROCEDURE DI CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI.....	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Programmazione del reclutamento e tipologie di procedure.....	2
TITOLO II - COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18 comma 1 L. 240/2010).....	3
Articolo 3 - Attivazione delle procedure selettive	3
Articolo 4 - Bandi	4
Articolo 5 - Candidati ammissibili alle selezioni.....	5
Articolo 6 - Commissioni di valutazione	6
Articolo 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni	7
Articolo 8 - Chiamata del candidato selezionato	8
TITOLO III - CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B), L. 240/2010, CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA FASCIA (art. 24, comma 5, L. 240/2010).....	9
Articolo 9 - Chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori associati.....	9
Articolo 10 - Commissione giudicatrice.....	9
TITOLO IV - CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO O DI PROFESSORI ASSOCIATI IN SERVIZIO PRESSO L'ATENEO DI FERRARA CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA O DI PRIMA FASCIA (art. 24, comma 6, L. 240/2010).....	11
Articolo 11 - Procedura e Commissione di valutazione	11

TITOLO V - NORME FINALI	12
Articolo 12 - Norme finali.....	12

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PROGRAMMAZIONE DEL RECLUTAMENTO E PROCEDURE DI CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (Allegati alla Raccomandazione della Commissione CE dell'11 marzo 2005) e nel rispetto dello Statuto e del codice etico dell'Università degli Studi di Ferrara.

Articolo 2 - Programmazione del reclutamento e tipologie di procedure

1. Ciascun Dipartimento procede alla definizione della programmazione triennale del reclutamento delle risorse umane, con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto dal Consiglio nella composizione allargata a tutti i professori e i ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, ad esso afferenti. La proposta programmatica triennale di chiamate di professori di prima e seconda fascia e di assunzione di ricercatori viene formulata in funzione delle necessità didattico-scientifiche del Dipartimento e in coerenza con le esigenze complessive dell'Ateneo.
2. Qualora, successivamente all'approvazione della programmazione triennale, il Dipartimento intenda proporre l'attivazione di procedure di chiamate di professori non contemplate nella programmazione triennale, si rende a tal fine necessaria l'adozione, da parte del Consiglio in composizione allargata a tutti i professori e ricercatori, a tempo determinato o indeterminato, afferenti al Dipartimento, di una delibera integrativa della delibera programmatica triennale precedentemente assunta.
3. Le procedure di chiamata suscettibili di essere attivate dai Dipartimenti sono di quattro tipologie:
 - a) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
 - b) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 - c) chiamata come professori associati dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica come professori di seconda fascia in esito ad una procedura di valutazione svolta ai sensi dell'art. 24 comma 5, della legge 240/2010;
 - d) chiamata di professori associati e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica come professori di prima o seconda

fascia, all'esito di una procedura di valutazione svolta ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, determina la copertura economica relativa alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, in coerenza con la programmazione triennale deliberata dai Dipartimenti ai sensi del comma 1.
5. I Dipartimenti, sulla base delle risorse così assegnate dal Consiglio di Amministrazione, avviano le procedure per la chiamata dei posti di prima e seconda fascia.
6. Spetta al Consiglio di Amministrazione scegliere la tipologia della procedura di chiamata da attivarsi e se inserire l'ordine di preminenza di cui all'art. 7 c. 5 del presente regolamento
7. Nell'ambito della programmazione triennale, l'ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quali professore ordinario, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Università stessa.

TITOLO II - COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18 comma 1 L. 240/2010)

Articolo 3 - Attivazione delle procedure selettive

1. La selezione di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) del presente regolamento si svolge mediante procedura pubblica posteriormente all'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di attivazione formulata dal Dipartimento interessato.
2. La proposta di attivazione di una procedura di chiamata di un professore di prima fascia mediante procedura selettiva dev'essere formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta in seduta ristretta ai professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. La proposta di attivazione di una procedura di chiamata di un professore di seconda fascia mediante procedura selettiva dev'essere formulata dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. La delibera deve:
 - a. specificare che viene richiesta l'attivazione di una procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 L. 240/2010 e dell'art. 3 del presente regolamento;
 - b. indicare la fascia per la quale viene richiesta l'attivazione della procedura di chiamata;
 - c. determinare il settore concorsuale per il quale viene richiesta l'attivazione della procedura di chiamata;
 - d. eventualmente, indicare uno o più settori scientifico-disciplinari;

- e. indicare le modalità di copertura finanziaria della chiamata;
 - f. precisare le competenze linguistiche richieste ai candidati;
 - g. eventualmente, precisare il numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà comunque essere inferiore a dodici. Il numero indicato dovrà rientrare nei limiti che ciascun Dipartimento ha stabilito per tipologia di selezione ed eventualmente per ogni area concorsuale;
 - h. prevedere un colloquio orale (nell'ambito del quale si svolge la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati) e l'espletamento di una prova che consenta ai candidati di dimostrare le loro capacità didattiche, anche in relazione alla tipologia dei compiti didattici che verranno assegnati al professore del quale si propone la chiamata; la prova didattica verte su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia;
 - i. eventualmente, prevedere la graduatoria di preminenza dei candidati di cui all'art. 7 c. 5 del presente regolamento.
5. La partecipazione alle procedure selettive di cui al presente Titolo potrà essere riservata ai soli candidati esterni all'Ateneo come definiti dall'art. 18, comma 4, L. 240/10, nel caso in cui la procedura sia finanziata a carico di progetti di ricerca che vincolano espressamente all'assunzione di tale categoria di personale.

Articolo 4 - Bandi

1. Il bando di selezione è emanato dal Rettore con proprio decreto e pubblicato sul sito web di Ateneo. Il bando è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché all'Unione Europea, ai fini della pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali. L'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine di trenta giorni, naturali e consecutivi, per la presentazione delle domande.
2. Il bando può riferirsi ad una pluralità di posti, di cui viene indicato il numero, e deve specificare per ciascun posto:
 - a) la fascia per la quale viene attivata la procedura di selezione;
 - b) il Dipartimento al quale afferirà il candidato vincitore della selezione;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene attivata la procedura di selezione;
 - d) eventualmente, l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura (art. 5 del presente regolamento);
 - g) eventualmente, il numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà trasmettere, che non dovrà comunque essere inferiore a dodici; il bando deve in questo caso precisare che

l'eventuale invio di un numero di pubblicazioni superiore a quello massimo comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura selettiva;

- h) le competenze linguistiche richieste ai candidati;
- i) l'indicazione dello svolgimento di un colloquio orale (per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati) e della prova volta a consentire ai candidati di dimostrare le loro capacità didattiche, anche in considerazione della tipologia delle attività didattiche richieste al professore del quale si propone la chiamata.

3. Il bando precisa altresì le modalità di presentazione delle domande, eventualmente prevedendone la trasmissione anche per via telematica. Le domande sono corredate dal curriculum della attività scientifica e didattica, dai titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e dal relativo elenco, dalle pubblicazioni presentate in originale o in copia dichiarata conforme all'originale e dal relativo elenco. Ai candidati è consentito inviare la documentazione anche ai singoli componenti della Commissione giudicatrice, posteriormente all'adozione del decreto rettorale di nomina di quest'ultima.

Articolo 5 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia cui si riferisce la procedura di selezione, ovvero per una fascia superiore purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
- b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 in un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale indicato nel bando e nella fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella cui si riferisce la procedura selettiva, nel momento della emanazione del bando;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto della procedura di selezione, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal ministero dell'Istruzione e dell'università con D.M. 236 del 2 maggio 2011.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un

professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6 - Commissioni di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta formulata dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura di chiamata, con delibera assunta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, in seduta ristretta ai professori di prima fascia se si tratta della chiamata di un professore di prima fascia e in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia se si tratta della chiamata di un professore di seconda fascia.
2. Per le selezioni a posti di prima fascia, la Commissione è composta da tre professori di prima fascia appartenenti all'area concorsuale oggetto della selezione, di cui almeno uno designato tra il personale docente in servizio presso un altro Ateneo anche straniero e almeno uno appartenente al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare (se indicato dal bando) al quale si riferisce la selezione, nel rispetto ove possibile della parità di genere. I commissari sono preferenzialmente scelti tra i professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 o comunque fra professori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010. La verifica dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice.
3. Per le selezioni a posti di seconda fascia, la Commissione è composta da tre professori di prima o di seconda fascia appartenenti all'area concorsuale oggetto della selezione, di cui almeno uno designato tra il personale docente in servizio presso un altro Ateneo anche straniero, almeno uno di prima fascia e almeno uno appartenente al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare (se indicato dal bando) al quale si riferisce la selezione, nel rispetto ove possibile della parità di genere. I commissari sono preferenzialmente scelti tra i professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 o comunque fra professori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010. La verifica dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice.
4. Per i professori provenienti da Università straniere, il Consiglio attesta la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore ordinario e la riconducibilità dell'attività del prescelto al settore concorsuale.

5. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010.
6. I Commissari potranno essere nominati presso l'Università di Ferrara solo in due commissioni per ogni fascia nell'anno solare
7. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non hanno effetto sulla funzione di componente della Commissione.
8. Eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo o, nel caso in cui tale data fosse antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a decorrere da quest'ultimo.
9. La Commissione individua al proprio interno un presidente e un segretario verbalizzante. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione effettua una valutazione comparativa fra i candidati, esaminandone e raffrontandone il curriculum, la produzione scientifica, l'attività didattica, nonché l'attività clinico-assistenziale (ove prevista), il colloquio e la prova didattica.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, che deve svolgersi entro quindici giorni dalla nomina anche in via telematica. Tali criteri dovranno essere rispettosi dei parametri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e saranno pubblicati sul sito web dell'ateneo al termine della prima riunione. Solo successivamente alla pubblicazione, l'elenco dei candidati iscritti sarà inviato alla Commissione, la quale, in sede di seconda riunione, dopo avere proceduto alla verifica delle incompatibilità con i candidati secondo la normativa vigente, stabilirà il calendario di svolgimento del colloquio e della prova didattica, se previsti. L'elenco dei candidati e la data di svolgimento del colloquio e della prova didattica saranno pubblicati sul sito web di ateneo con valore di convocazione ufficiale. I candidati potranno presentare al Rettore eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari entro i successivi otto giorni.
3. Spetta al Rettore o ad una Commissione appositamente nominata dal Rettore, valutare le istanze di riconsiliazione o gli eventuali conflitti di interesse tra i componenti la commissione e i candidati
4. Al termine dei lavori, la Commissione seleziona il candidato o, in caso di pluralità di posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche ed eventualmente assistenziali per le quali è stato bandito il posto, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.
5. La Commissione stabilisce altresì l'ordine di preminenza degli altri candidati, se richiesto dal bando.

6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con apposito decreto.

Articolo 8 - Chiamata del candidato selezionato

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Per eccezionali e comprovati motivi, segnalati dal presidente della Commissione, il Rettore può prorogare una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il periodo di proroga senza che i lavori inerenti alla procedura di selezione siano conclusi e i relativi atti consegnati, il Rettore, con provvedimento motivato, provvede a sciogliere la Commissione o a revocare la nomina dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo e avvia le procedure di sostituzione.
2. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con apposito decreto e sono pubblicati nel sito web dell'Ateneo.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione giudicatrice. La delibera è assunta dal Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, in seduta ristretta ai professori di prima fascia se si tratta della chiamata di un professore di prima fascia, e in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia se si tratta della chiamata di un professore di seconda fascia.
4. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento, che ha attivato la procedura di chiamata, non adotti alcuna delibera o non approvi la proposta di chiamata, decade dal potere di chiamare il vincitore. Il Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, l'attivazione di una procedura di chiamata di un professore appartenente alla medesima fascia e al medesimo settore scientifico disciplinare cui si riferisce la procedura.
5. Entro sessanta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che prende atto della mancata approvazione da parte del Dipartimento che aveva attivato la procedura, della delibera di proposta di chiamata, la proposta di chiamata può essere formulata da un diverso Dipartimento, purché in coerenza con la programmazione complessiva dell'Ateneo e con la programmazione triennale del Dipartimento stesso.
6. Nell'ambito della graduatoria di preminenza predisposta dalla Commissione, ulteriori chiamate possono essere effettuate su proposta del Dipartimento che ha bandito la procedura oppure di altri Dipartimenti interessati entro due anni dall'approvazione atti.
7. La chiamata dall'ordine di preminenza non costituisce un obbligo.

TITOLO III - CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B), L. 240/2010, CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA FASCIA (art. 24, comma 5, L. 240/2010)

Articolo 9 - Chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori associati

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 (RTD-b), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale al quale si riferiva la procedura in esito alla quale hanno preso servizio presso l'Università di Ferrara, possono essere chiamati come professori di seconda fascia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa valutazione da effettuarsi nell'ambito della procedura di cui al presente titolo.
2. Non possono essere chiamati come professori associati con la procedura di cui al comma precedente coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Nel corso del terzo anno di contratto, su istanza dell'interessato, il Dipartimento avvia il ricercatore a valutazione ai fini della chiamata come professore associato, con delibera assunta in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. In sede di adozione della delibera, il Dipartimento predisponde una relazione dettagliata sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca ed eventualmente clinico-assistenziale svolta dal ricercatore; tale relazione deve successivamente essere trasmessa alla Commissione di cui al comma 1 art. 10.

Articolo 10 - Commissione giudicatrice

1. La valutazione del ricercatore è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore su proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento con la medesima delibera di cui al comma 1.
2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o seconda fascia appartenenti all'area concorsuale oggetto della selezione, di cui almeno uno di prima fascia e uno designato tra il personale docente in servizio presso un altro Ateneo anche straniero e almeno uno appartenente al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce la selezione, nel rispetto ove possibile della parità di genere. I commissari sono scelti preferenzialmente tra i professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 o comunque fra professori in possesso dei requisiti previsti dall'art.

6, commi 7 e 8, della L. 240/2010. La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice.

3. Della Commissione non possono fare parte i professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore è stato chiamato e ha preso servizio presso l'Ateneo di Ferrara. Della Commissione non possono altresì fare parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. I commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 C.P.C.
4. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. La Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. La valutazione verte sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché sull'attività di ricerca svolta dal ricercatore per tutta la durata del contratto e dev'essere condotta nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344. La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione di cui al comma 1 e dell'ulteriore documentazione eventualmente fatta pervenire dal ricercatore interessato.
6. I lavori della Commissione debbono concludersi entro un mese dal decreto di nomina. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso al Dipartimento.
7. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Dipartimento formula la proposta di chiamata con delibera adottata in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
8. La delibera del Dipartimento, unitamente alla valutazione espressa dalla Commissione, sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'adozione della delibera di chiamata.
9. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 1 dell'art. 9 del presente Regolamento possono anticipare la richiesta di valutazione per la chiamata a professore di seconda fascia dopo la scadenza del primo anno di contratto. Qualora sussistano specifiche esigenze, il Dipartimento predispone la relazione dettagliata sull'attività svolta dal ricercatore, propone i nominativi dei commissari secondo quanto previsto dal presente articolo e trasmette la delibera debitamente motivata al Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, valutare se sussistono le necessarie risorse nella programmazione dell'Ateneo, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato.

Solo in caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, si darà luogo alla procedura di valutazione con le modalità sopra indicate e che sarà integrata da una prova didattica (su un tema individuato dal candidato in piena autonomia) nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. Per la prova, il candidato sarà convocato con venti giorni di preavviso. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro

due mesi dal decreto di nomina. Il ricercatore deve prendere servizio in qualità di professore di seconda fascia entro dodici mesi dal Consiglio di Amministrazione che ha approvato la procedura di valutazione anticipata.

TITOLO IV - CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO O DI PROFESSORI ASSOCIATI IN SERVIZIO PRESSO L'ATENEO DI FERRARA CHE ABBIANO CONSEGUITO L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA COME PROFESSORI DI SECONDA O DI PRIMA FASCIA (art. 24, comma 6, L. 240/2010)

Articolo 11 - Procedura e Commissione di valutazione

1. Entro i termini previsti dall'art. 24 c. 6 della Legge Gelmini e successive modifiche, i ricercatori a tempo indeterminato e i professori associati in servizio presso l'Ateneo di Ferrara, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, rispettivamente, per il ruolo di professori di seconda o di prima fascia, ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, possono essere chiamati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, con la procedura disciplinata dal presente Titolo.
2. Posteriormente all'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di attivazione di una procedura di chiamata di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), deliberata da un Consiglio di Dipartimento (delibera che dovrà contenere gli stessi elementi previsti per la selezione art. 18 comma 1 L. 240/2010 indicati all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento), il Rettore avvia la procedura mediante pubblicazione nell'Albo ufficiale e sul sito web di Ateneo di un avviso nel quale dovranno essere riportati:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - c) l'eventuale l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a 15 giorni;
 - e) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere, che non potrà essere inferiore a dodici. Il numero indicato dovrà rientrare nei limiti che ciascun Dipartimento ha stabilito per tipologia di selezione ed eventualmente per ogni area concorsuale.
 - f) il colloquio orale (nell'ambito del quale **si svolge** la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati) e l'espletamento di una prova che consenta ai candidati di dimostrare le loro capacità didattiche, anche in relazione alla tipologia dei compiti didattici che verranno assegnati al professore del quale si propone la chiamata; la prova didattica verte su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia;

g) eventualmente, la graduatoria di preminenza dei candidati di cui all'art. 7 c. 5 del presente regolamento.

3. Alle procedure per la chiamata di un professore di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori.
4. Alle procedure per la chiamata di un professore di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore per le funzioni oggetto del procedimento.
5. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
6. Quanto alla composizione e alla nomina della Commissione, si applica l'art. 6 del presente regolamento.
7. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina. Il Rettore può prorogare per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. La selezione si svolge con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7 del presente regolamento. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore.
8. Il Dipartimento, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio in composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 12 - Norme finali

1. Il trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 29 comma 10 della Legge 240/2010 è disciplinato dal "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164" emanato con D.R. n. 1486 del 26 settembre 2006.

2. L'art. 7, c. 4 del presente regolamento si applica a tutte le selezioni previste dal Titolo II non ancora espletate alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento.